



**LICEO CLASSICO STATALE
QUINTO ORAZIO FLACCO**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

In ottemperanza agli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

DATA: 30/11/2023

Appendice A

Valutazione dei rischi relativa alle lavoratrici madri

Sommario

Sommario	3
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO	4
FONTI NORMATIVE.....	5
OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	6
Campo di applicazione della tutela	6
Principali mansioni	6
VALUTAZIONE DEI RISCHI	7
Agenti fisici.....	7
Agenti biologici.....	7
Principali fattori di rischio	8
Periodo pre-parto.....	10
Periodo post-parto	10
Interruzione della gravidanza.....	11
Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro esaminati e suddivisi per mansione	12
RISCHIO BIOLOGICO NELLE SCUOLE	12
L'attività.....	12
Fonti di rischio biologico	13
Prevenzione e protezione	13
ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA	13

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il presente documento, redatto dal Dirigente Scolastico e Datore di Lavoro (DL) prof.ssa Maria Rosaria Clelia Gioncada, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ing. Maurizio Valentino, il Medico Competente (MC) Dott.ssa Lucia Consiglia Della Corte, e sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prof.ssa Maria Giannone, è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di puerperio/allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi nelle norme preesistenti. Tant'è che nel presente documento di valutazione dei rischi risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01.

Il presente documento comprende:

1. relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
2. individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
3. indicazione delle priorità di attuazione delle misure.

Bari, 30/11/2023

La presente relazione consta di n. 13 pagine.

**Il Dirigente Scolastico
(Datore di lavoro)**

Prof.ssa Maria Rosaria Clelia Gioncada

**Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione**

ing. Maurizio Valentino

**Il rappresentante dei Lavoratori
Per la Sicurezza**

Prof.ssa Maria Giannone

Il Medico Competente

Dott.ssa Lucia Consiglia Della Corte

FONTI NORMATIVE

L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi prevista dall'art. 11 D.Lgs. 151/2001, facendo riferimento alla legislazione specifica in materia di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le cui norme vengono di seguito riportate:

- D.Lgs. 26.03.2000, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8.03.2000, n.53;
- Legge 30.12.1971, n. 1204 – Tutela delle lavoratrici madri;
- DPR 20.01.1976, n. 432 – Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti;
- DPR 25.11.1976, n. 1026 – Regolamento di esecuzione della legge 1204/71;
- Legge 09.12.1977, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino);
- D.P.R. 13.02.1964, n. 185 – Esposizione a radiazioni ionizzanti;
- D.L. s. 17.03.1995, n. 230 – Esposizione a radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 25.11.1996, n. 645 – Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- Legge 17.10.1967, n. 977 – Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- D.P.R. 19.03.1956, n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 – Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Legge 22.05.1978, n. 194 – Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;
- D.Lgs.81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 – Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- Legge 08.03.2000, n. 53 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione. Nel periodo di gravidanza e puerperio la lavoratrice è legittimata ad essere interdetta dal lavoro nei seguenti casi:

1. gravidanza a rischio (indicata nel certificato medico della lavoratrice)
2. lavorazioni a rischio (indicate nella valutazione dei rischi in base alle lavorazioni effettuate dalla lavoratrice) con diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dalla legge.

Campo di applicazione della tutela

Le norme legislative con le quali è stata disposta una particolare tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro e di società cooperative anche se socie di queste ultime. Tale tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno avuto bambini in adozione/affidamento fino al compimento di sette mesi di vita.

Principali mansioni

L'attività svolta nell' I.I.S.S. "Colamonico – Chiarulli" riguarda l'insegnamento e/o la sorveglianza dei alunni, e viene svolta nelle aule e nei laboratori dei plessi scolastici dell'Istituto. Le principali mansioni sono costituite da:

1. Dirigente Scolastico.
2. docente, insegnante di sostegno.
3. D.S.G.A. (direttore servizi generali/amministrativi)
4. assistente amministrativo.
5. Collaboratore scolastico

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sono stati valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere, in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e vengono individuati i seguenti rischi:

Agenti fisici

A. Movimentazione manuale dei carichi:

1. le insegnanti di sostegno effettuano operazioni a rischio durante un eventuale sollevamento di "bambini portatori di handicap".
2. le insegnanti della scuola secondaria effettuano operazioni a rischio durante il sollevamento di oggetti per lo svolgimento dell'attività didattica.
3. le collaboratrici scolastiche effettuano operazioni a rischio durante lo spostamento di suppellettili ed il sollevamento e traino manuale di pesi.

B. Fattori di stress/fatica mentale

tutte le insegnanti durante le attività didattiche, che devono avere una continua attenzione e lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di stress. I fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da:

1. vivacità degli studenti
2. problematiche dell'adolescenza
3. inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di spazi, ecc.

C. Fattori ergonomici/posture.

Tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano le seguenti operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

Le collaboratrici scolastiche effettuano le seguenti operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi
2. spostamenti rapidi e frequenti.

Agenti biologici

Tutte le lavoratrici (insegnanti e collaboratrici scolastiche) nell'ambiente di lavoro "scuola", per la presenza dei bambini, effettuano operazioni a rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle

malattie infantili: morbillo, rosolia ecc; queste malattie, se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto).

Principali fattori di rischio

I rischi lavorativi presenti nell'ambiente di lavoro sono stati suddivisi per mansione, in considerazione della peculiarità dell'ambiente scolastico sia in termini di professionalità richieste che di attività svolte.

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto è vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

Il datore di lavoro, per ogni lavoratrice gestante, finché non viene decretato l'esonero della dipendente dall'attività lavorativa, predispone il divieto assoluto alle seguenti operazioni:

1. lavori in piedi.
2. lavori quali il trasporto (a mano/a braccia/a spalle/con carretti a ruote su strade o su guida) e al sollevamento dei pesi (compreso il carico e scarico);
3. lavori faticosi e pericolosi (operazioni connesse a lavori che comportino posture/movimenti sbagliati);
4. lavori stressanti
5. lavori che espongono a rischio biologico.

Gli obblighi del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza; quindi tale certificato deve essere presentato il più presto possibile. Nella tabella seguente sono riportati i fattori di rischio potenzialmente presenti nell'ambiente scolastico, i possibili effetti sulla salute delle lavoratrici, le misure preventive da attuarsi e il periodo tutelato.

Fattore di rischio	Possibili effetti	Misure preventive	Periodo tutelato
Movimentazione manuale dei carichi eccedenti 8 Kg	Minaccia di aborto, parto prematuro; basso peso alla nascita; lesioni a carico del rachide per lassità legamentosa.	Riduzione del carico da movimentare. Introduzione di pause più lunghe e frequenti. Riduzione di durata e frequenza dei compiti/dei movimenti; il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro. Sostituzione delle mansioni.	Gestazione, puerperio fino a 7 mesi dal parto.
Posture incongrue prolungate; stazione	Insufficienza venosa arti inferiori. Stasi pelvica. Lombalgia.	Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario per le gestanti.	Gestazione, puerperio

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Liceo Classico "Quinto Orazio Flacco"

eretta oltre 50% dell'orario.	Aborti spontanei, parti prematuri	Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro. Modifica della tipologia e della durata dei turni.	
Guida automezzi (Pendolarismo)	Rischio da esposizione a vibrazioni, colpi, urti all'addome. Incidenti stradali.	La distanza percorsa deve essere inferiore di 100 Km tra andata e ritorno; il tempo di percorrenza deve essere inferiore alle 2 ore tra andata e ritorno; non impiegare 2 o più mezzi; valutare le caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteo sfavorevoli ecc.)	Gestazione.
Frequenti spostamenti all'interno e all'esterno.	Rischio infortunistico, eccessivo affaticamento	Divieto spostamenti ripetuti. Sostituzione delle mansioni.	Gestazione, puerperio fino a 7 mesi dal parto
Lavori in postazioni elevate (scale, piattaforme).	Rischio di cadute dall'alto.	Vietato lo svolgimento di lavori in postazioni elevate. Sostituzione delle mansioni.	Gestazione, puerperio fino a 7 mesi dal parto.
Utilizzo di videoterminali.	La posizione seduta, obbligata e continuativa, unita alla fatica mentale che comporta, possono essere gravose o pregiudizievoli per la salute, inoltre potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.	Modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro della posizione seduta per un periodo non superiore ai 2/3 dell'ora lavorativa. Anticipazione dell'astensione obbligatoria a tre mesi dalla data presunta del parto.	Gestazione, puerperio.
Uso di sostanze e preparati pericolosi (frasi di rischio) R39, R40, R42, R43, R45, R46, R47, R48, R49, R61, R62, R63, R64, R68.	Solventi, piombo, asbesto, ecc, provocano tossicità per il feto, con passaggio nel latte materno.	Sostituzione sostanze. Sostituzione delle mansioni	Gestazione, puerperio e allattamento
Agenti biologici gruppi 2, 3, 4.	Infezioni per via placentare, durante e dopo il parto, in allattamento. Esempio di agenti infettanti:	Sostituzione delle mansioni.	Gestazione, puerperio fino a 7 mesi dal parto

	virus dell'epatite B, C, rosolia, HIV, bacilli di tubercolosi, sifilide, salmonella, tifo e il toxoplasma.		
Stress		Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro. Modifica della tipologia e della durata dei turni.	Gestazione, puerperio.
Rumore	Aumento della pressione sanguigna e senso di stanchezza. Ridotte capacità uditive del nascituro.	Divieto di esposizione media giornaliera superiore a 80 dBA LEX e superiore a 87 dBA fino a sette mesi dopo il parto.	Gestazione, puerperio.

Periodo pre-parto

Nel periodo pre-parto il Dirigente Scolastico predispone, in seguito all'esame della certificazione medica prodotta dalla lavoratrice (certificato medico indicante gravidanza a rischio: gravidanza patologica) o nel caso di svolgimento di mansione a rischio, sentito il parere del medico competente, l'esonero della dipendente dall'attività lavorativa nel rispetto delle norme vigenti; pertanto l'astensione anticipata dal lavoro per maternità viene decretata, previa presentazione del certificato medico da parte della lavoratrice gestante:

1. nel caso di gravidanza a rischio;
2. nel caso di mansione a rischio.

Se non esiste una mansione alternativa idonea allo stato di gravidanza della lavoratrice, la richiesta andrà inoltrata (sempre munita di certificazione medica attestante lo stato di gravidanza alla direzione provinciale del lavoro).

La lavoratrice madre, se la gravidanza non è a rischio e non effettua mansioni a rischio può presentare richiesta al Dirigente Scolastico di astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto; in questo il periodo di esonero dal lavoro va da dall'ottavo mese pre-parto al quarto mese post-parto. Il Dirigente Scolastico consulta il Medico Competente che, dopo aver esaminato lo stato di salute della lavoratrice e i pericoli ed i rischi a cui è esposta la lavoratrice concede, tramite certificato, la possibilità di posticipare l'astensione obbligatoria.

Periodo post-parto

Nel periodo post-parto (periodo di allattamento) la lavoratrice, in base alle norme vigenti, è esonerata obbligatoriamente dall'attività lavorativa fino al terzo mese di vita del bambino. Il Dirigente Scolastico può predisporre, nel successivo periodo di allattamento, per le lavoratrici che svolgono

attività a rischio (collaboratrici scolastiche – docenti scuola secondaria 2° grado – insegnanti di sostegno):

1. cambio di mansione (se l'azienda può individuare una mansione che comporta lo svolgimento di un'attività non a rischio)
2. prolungamento del periodo di allattamento e conseguentemente l'esonero della dipendente dall'attività lavorativa, nel rispetto delle norme vigenti, nel caso di impossibilità di individuare una mansione alternativa (l'esonero può essere decretato fino al settimo mese di allattamento).

La lavoratrice terminato il periodo di astensione dal lavoro obbligatorio, qualora effettui mansioni non a rischio nel periodo di allattamento può richiedere l'esonero facoltativo dall'attività lavorativa nel rispetto delle norme vigenti.

Interruzione della gravidanza

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180-esimo giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto, e comporta diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Se l'interruzione avviene prima del 180-esimo giorno la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità ma a quella di malattia. In caso di interruzione spontanea della gravidanza successiva al 180esimo giorno o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici possono riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni (previo parere favorevole del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente aziendale).

Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro esaminati e suddivisi per mansione

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO		
Mansione	Fattori di rischio rilevati	Periodo di astensione
Docente Insegnante di sostegno	Movimentazione carichi	In gravidanza post-parto fino a 7 mesi
	Stress	In gravidanza post-parto fino a 7 mesi
	Postura – Ergonomia	In gravidanza post-parto fino a 7 mesi
	Rischio biologico	In gravidanza post-parto fino a 7 mesi
Collaboratrice scolastica	Movimentazione carichi	In gravidanza post-parto fino a 7 mesi
	Postura – Ergonomia	In gravidanza post-parto fino a 7 mesi
	Rischio biologico	In gravidanza post-parto fino a 7 mesi

SEGRETERIA - UFFICI		
Mansione	Fattori di rischio rilevati	Periodo di astensione
Videoterminalista	Postura – Ergonomia	In gravidanza (mese anticipato)

RISCHIO BIOLOGICO NELLE SCUOLE

Tale rischio non è da collegarsi, alla manipolazione di agenti biologici, ma è legato alla possibilità di contagio di malattie, diffuse tra i bambini, che possono indurre un rischio in caso di gravidanza. Il rischio è più alto, in genere, nella scuola dell'infanzia e nelle prime classi della scuola primaria.

L'attività

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti "ambienti indoor" (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative.

Fonti di rischio biologico

Cattivo stato di manutenzione e igiene dell'edificio; inadeguata ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi.

Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).

Prevenzione e protezione

- Manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento;
- Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti (evitare sovraffollamento);
- Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee)
- Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti
- Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti
- Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell'aria indoor e delle superfici
- Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio biologico

ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

Il Dirigente Scolastico, in seguito alla Valutazione dei Rischi, individua i fattori di rischio e adotta le relative misure di prevenzione e protezione, tra cui la possibilità di variazione della mansione. Nel caso non fosse possibile, il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice e invia comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro che emette il provvedimento di astensione, previo accertamento dell'ASL di competenza.